



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA  
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021  
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI  
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

---

*Assunto il 25/07/2024*

*Numero Registro Dipartimento 146*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 10762 DEL 25/07/2024**

**Oggetto:** Presa d’atto Relazione di Consistenza dello stato attuale dei luoghi e Approvazione del Piano di Coltura e Conservazione Art. 24 legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 ed ex art 53 - 54 Regio Decreto Legislativo del 30 dicembre 1923 n. 3267 –Comune di Belsito (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Cod. Proposta 57791  
Copia informatica conforme ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e s.m.

Cod. Proposta 57791  
Copia informatica conforme ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e s.m.

## IL DIRIGENTE

### VISTO,

- il D.Lgs 04/06/1977 n.143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione e Vincolo Forestale;
- la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- la L.R. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: "L'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali";
- la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha preso atto "che l'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il "Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari", con l'art.4 della L.R. n. 6/2021 "al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati" – è assimilata alle strutture dipartimentali";
- la Deliberazione n. 665 del 14/12/2022 "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022 n.3 e ss mm ii";
- la D.G.R. n. 717 del 15/12/2023 avente oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022;
- la Deliberazione n. 759 del 28 dicembre 2023 con la quale la Giunta Regionale ha individuato l'Ing. Domenico Maria Pallaria per il conferimento dell'incarico di Dirigente Reggente dell'UOA;
- il D.P.G.R. n. 103 del 28 dicembre 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Domenico Maria Pallaria l'incarico di Reggenza dell'UOA "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo";
- L'atto prot n°466489 del 23/10/2023 con il quale la dott.ssa Rosa Blotta viene nominata Responsabile del procedimento per l'area provinciale di Cosenza;
- la Legge Regionale n. 34 del 2002 es.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la D.G.R. n.267/2008 recante: *"assunzione da parte della Regione Calabria della delega, a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo idrogeologico;*

### VISTI,

il R.D. 30.12.1923 n.3267 e il R.D. 16.05.1926 n.1126;

il D.P.R. n.11/1972 e il D.P.R. n. 616/1977;

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137;

la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 e ss.mm.ii "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale";

le P.M.P.F. allegata alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 maggio 2014;

il Regolamento Regionale n. 9/2015 relativo alla "Gestione dei boschi governati a Ceduo in Calabria";

il D. Lgs. 03 Aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

il R.R. n. 4/2024.

### DATO ATTO CHE

- la L.R. n. 43/2016 all'art. 17 dispone (modifiche alla L.R. 45/2012);
- l'art. 24 della L.R. 45/2012 al comma 2 è così modificato:
- comma 1, le parole: "con le modalità stabilite dai regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";
- comma 6, sono sopresse le parole " come previsto nei regolamenti";
- l'art. 5 della Legge Regionale n. 45 del 12/10/2012 al punto 4 dispone: la Regione nelle more della redazione e dell'attuazione dei regolamenti, applica, con riferimento all'intero territorio regionale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale(P.M.P.F.) approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 218 s.m.i.;
- l'art. 24 della Legge Regionale n. 45 del 12/10/2012 e l'art. 4bis delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, dispongono che i rimboschimenti effettuati con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario e soggetti al vincolo di cui all' art. 54 del RD 3267/23, sono governati e trattati secondo il Piano di Coltura e di Conservazione;
- la L.R. n. 15/92 ss.mm.ii. "Disciplina dei beni di proprietà della Regione";

### ATTESO CHE,

l'art. 102 del Regolamento Regionale di attuazione della L. R. n. 45/2012 " Gestione, Tutela e valorizzazione del Patrimonio Forestale Regionale" n. 4 del 29/04/2024 dispone "Per i procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le prescrizioni di massima di polizia forestale;

### CONSIDERATO CHE

con nota n. 22151 del 25 /10/23 acquisita al prot. n. 473367 del 26/10/2023 e successive integrazioni l' Azienda Calabria Verde ha proceduto ai sensi dell'art. 24 e ss.mi. alla proposta di riconsegna agli aventi titolo, per gli effetti dell'art. 69 del R.D. 1126/26, dei terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico montano del Fiume

Savuto, in agro del Comune di Belsito (CS) al Foglio di mappa n. 4, 7, 9, 10, 11 particelle varie di superficie catastale ha 138.76.39 località Varie, di cui ha 138.76.39 attualmente in occupazione temporanea da Azienda Calabria Verde da restituire;

- i preposti uffici di Azienda Calabria Verde, hanno redatto progetto di restituzione e Piano di Coltura e Conservazione ai sensi dell'Art. 24 legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 e degli artt. 53 e 54 del RD 3267/23;
- che gli atti di cui sopra, sono stati depositati presso l'ufficio messi del Comune di Belsito (CS) ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 1126/23 e sono stati pubblicati per giorni quindici consecutivi dal 12/06/2024 al 27/06/2024, senza opposizione alcuna;
- che è necessario approvare apposito Piano di Coltura e Conservazione, ai sensi dell'Art. 24 legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 e degli artt. 53 e 54 del RD 3267/23;
- che i preposti funzionari della Regione Calabria hanno proceduto alla verifica di Consistenza dello Stato attuale e redatto Relazione sullo Stato dei luoghi rubricata al protocollo n. 483815 del 23/07/2024;
- che il Piano di Coltura e Conservazione rubricato al protocollo n. 483854 del 23/07/2024 è stato redatto secondo gli indirizzi del Piano Forestale Regionale e delle Prescrizioni di Massime e Polizia Forestale;

**RITENUTO**, pertanto, di dover prendere atto della Relazione finale sullo stato dei luoghi rubricata al prot. n. 483815 del 23/07/2024 (allegato 1) e approvare il relativo Piano di Coltura e Conservazione rubricato al prot. n. 483854 del 23/07/2024 (allegato 2), ai sensi dell' Art. 24 legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 e degli artt. 53 e 54 del RD 3267/23, al fine di definire un criterio di pianificazione forestale a cui assoggettare terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico del Fiume Savuto, in agro del Comune di Belsito (CS) al Foglio di mappa n. 4, 7, 9, 10, 11 particelle varie di superficie catastale complessiva ha 138.76.39 località Varie di cui ha 138.76.39 attualmente in occupazione temporanea da Azienda Calabria Verde totalmente da restituire come da quadro riepilogativo riportato a pag. 19 della Relazione finale sullo Stato dei luoghi (Allegato 1);

**DATO ATTO CHE** il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale N. 196397 del 2 maggio e N. 2023567361 del 19 dicembre 2023.

**PRESO ATTO CHE** il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento Dr.ssa Rosa Blotta, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio procedimentale.

#### **DECRETA**

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa parte, riportate e trascritte:

**DI PRENDERE ATTO** della relazione finale di Consistenza Stato Attuale rubricata al prot. n. 483815 del 23/07/2024 (allegato 1) ai sensi dell'Art. 24 legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 e degli artt. 53 e 54 del RD 3267/23, i cui documenti originali sono in atti presso questo settore *Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali e Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020- U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo*;

**DI PROCEDERE** all'approvazione del Piano di Coltura e Conservazione rubricato al prot. n. 483854 del 23/07/2024 (allegato 2) ai sensi dell' Art. 24 legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 e degli artt. 53 e 54 del RD 3267/23, i cui documenti originali sono in atti presso questo settore *Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali e Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020- U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo*, al fine di definire un criterio di pianificazione forestale, a cui assoggettare i terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico del Fiume Savuto, in agro del Comune di Belsito (CS) al Foglio di mappa n. 4, 7, 9, 10, 11 particelle varie di superficie catastale complessiva ha 138.76.39 località Varie di cui ha 138.76.39 attualmente in occupazione temporanea da Azienda Calabria Verde totalmente da restituire come da quadro riepilogativo riportato a pag. 19 della Relazione finale sullo Stato dei luoghi (Allegato 1);

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a cura dell'U.O.A, all'Ente occupante ai fini della riconsegna ai legittimi proprietari, nonché al Comune di Belsito (CS) anche ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune medesimo;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs.14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile del Procedimento

- Dott.ssa **Rosa Blotta**-

Il Dirigente Generale  
Ing. Domenico Maria PALLARIA



## REGIONE CALABRIA

**Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo  
Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali  
Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020**

### RELAZIONE DI CONSISTENZA STATO ATTUALE

dei terreni assicurati e redditizi oggetto di opere di sistemazione idraulico forestale e di rimboschimenti realizzati con finanziamento o contributo finanziario pubblico a totale carico dello Stato e della Regione Calabria.

Provincia	<b>COSENZA</b>
Comune	<b>BELSITO</b>
Località	<b>VARIE</b>
Bacino Idrografico	<b>Montano Fiume Savuto</b>
Foglio di Mappa	<b>N° 4-7-9-10 -11.</b>
Particelle	<b>Elenco Tabella n°1.</b>
Superficie Catastale Occupata	<b>Ha 138.76.39</b>
Superficie oggetto di restituzione	<b>Ha 138.76.39</b>

### RELAZIONE DI CONSISTENZA ATTUALE DEI TERRENI RINSALDATI E RIMBOSCHITI

#### VISTO,

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3267, recante: "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il Regio Decreto 16 maggio 1929 n.1126, riguardante: "Approvazione del regolamento per l'applicazione del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.P.R. 5 gennaio 1972 n.11 attinente al trasferimento dallo Stato alle Regioni delle competenze in materia di Agricoltura e Foreste, altresì il D.P.R. 24.07.1977 n.616, di attuazione della delega relativa al passaggio di tali competenze;
- la D.G.R. della Calabria n.267 del 5 aprile 2008 recante: "Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato relativa alla gestione del vincolo idrogeologico";
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012 n.45 "Gestione tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale";
- la nota n° 22151 del 25.10.2023 a firma del Direttore Generale di Azienda Calabria Verde, Dott. Giuseppe OLIVA, acquisita al Pro. Gen. Regione Calabria con n° 473367 del 26.10.2023 ha avviato il procedimento per la restituzione dei terreni tenuti in occupazione temporanea, in agro del Comune di BELSITO (CS) località varie: da cui si evidenzia che le aree rimboschite oggetto di restituzione, possono considerarsi affrancati e produttivi, quindi idonei alla riconsegna ai legittimi proprietari degli stessi:

*Viale Crati, Località Vaglio Lise – 87100 Cosenza*

**Tel. 0961 855045 - Pec: [sett1.uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it](mailto:sett1.uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it)**

gli elaborati:

- Relazione Tecnica,
- Tabella Dati Catastali;
- Tabella Dati Catastali e Superficie Occupata;
- Tabella Uso del Suolo;
- Elenco Terreni Sistemati della perizia Esecutiva;
- Cartografia;
- Nota n°1663 del 19/07/2024 Comune di Belsito contenente Certificato Catasto Incendi, data di inizio pubblicazione Albo Pretorio;
- Visure Catastali;
- Documentazione Fotografica
- Piano di Coltura e Conservazione;

**TABELLA n° 1 - Elenco Terreni Tenuti in Occupazione come da proposta**

ai sensi dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23

1. TABELLA DATI CATASTALI				
Comune	FG.	P.lla	Note	Superficie catastale da visure ha, are, ca
BELSITO	4	70		2,2790
BELSITO	4	99		0,3310
BELSITO	4	124		0,9880
BELSITO	4	98		0,5170
BELSITO	4	106		2,2240
BELSITO	7	15		2,5295
BELSITO	7	18	variata	1,0655
BELSITO	7	151		0,7620
BELSITO	7	251	deriva dalla p.lla 18	0,9210
BELSITO	7	252	deriva dalla p.lla 18	0,6510
BELSITO	7	19		0,0365
BELSITO	7	20		2,3360
BELSITO	7	21		0,0840
BELSITO	7	23		0,4610
BELSITO	7	47		0,7000

Comune	FG.	P.la	Note	Superficie catastale di ha, are, ca
BELSITO	7	110	soppressa	
BELSITO	7	330 ex 110		1,3659
BELSITO	7	331 ex 110		0,1030
BELSITO	7	332 ex 110		0,0300
<b>Totale</b>				<b>1,4989</b>
BELSITO	7	157		0,1450
BELSITO	7	114		0,2740
BELSITO	7	115		2,4020
BELSITO	7	116	soppressa	
BELSITO	7	394 ex 116		0,0080
BELSITO	7	395 ex 116		0,2220
BELSITO	7	396 ex 116		0,5080
<b>Totale</b>				<b>0,7380</b>
BELSITO	7	120	vigneto	0,0670
BELSITO	7	121		0,3180
BELSITO	7	119		0,5500
BELSITO	7	217	orto ringuo	0,1890
BELSITO	7	122		0,2590
BELSITO	7	123		0,2075
BELSITO	7	126		0,5310
BELSITO	7	220	orto ringuo	0,0930
BELSITO	7	124	uiveto	0,0855
BELSITO	7	127		0,4765
BELSITO	7	128		0,1915
BELSITO	7	130		0,4770
BELSITO	7	221		0,4220
BELSITO	7	132		0,5680
BELSITO	7	133	vigneto	0,0750
BELSITO	7	134		0,0660
BELSITO	7	135		0,1070
BELSITO	7	136	vigneto	0,0930
BELSITO	7	137		0,2290
BELSITO	7	138		0,2450
BELSITO	7	139	orto ringuo	0,0285
BELSITO	7	225		0,3020
BELSITO	7	226		0,3910
BELSITO	7	140		2,7555
BELSITO	7	141	uiveto	1,5490
BELSITO	7	142		0,0300
BELSITO	7	143		2,5500
BELSITO	7	227		0,8995
BELSITO	7	228	orto ringuo	0,0980



Comune	FG.	P/la	Note	Superficie catastale da vis ha, arc, ca
BELSITO	7	148		0,5525
BELSITO	7	229		0,3620
BELSITO	7	156		0,6945
BELSITO	7	222		0,1300
BELSITO	7	223	vigneto	0,0990
BELSITO	9	48		2,6590
BELSITO	9	49		3,5910
BELSITO	9	66		1,4400
BELSITO	9	67		1,4360
BELSITO	9	68		0,8290
BELSITO	9	83		0,8760
BELSITO	9	85		0,2190
BELSITO	10	18		0,1960
BELSITO	10	18		1,6350
BELSITO	10	150		0,0075
BELSITO	10	151		1,3490
BELSITO	10	42		0,4245
BELSITO	10	43		0,0790
BELSITO	10	45		0,1460
BELSITO	10	54	vigneto	0,0195
BELSITO	10	<b>40</b>	<b>soppressa</b>	
BELSITO	10	249 ex 40	ente urbano	0,1850
BELSITO	10	250 ex 40		1,3470
			<b>Totale</b>	<b>1,6320</b>
BELSITO	10	<b>35</b>	<b>soppressa</b>	
BELSITO	10	230 ex 35		0,0480
BELSITO	10	231 ex 35		0,0680
BELSITO	10	232 ex 35		0,2279
BELSITO	10	235 ex 35		0,4096
BELSITO	10	237 ex 35		0,1070
BELSITO	10	238 ex 35		1,0320
BELSITO	10	240 ex 35		0,7578
			<b>Totale</b>	<b>2,6503</b>
BELSITO	10	<b>73</b>	<b>soppressa</b>	
BELSITO	10	241 ex 73		1,5700
BELSITO	10	242 ex 73		1,9062
BELSITO	10	243 ex 73		0,9833
BELSITO	10	244 ex 73		0,9945
BELSITO	10	245 ex 73		0,1050
			<b>Totale</b>	<b>5,5590</b>

BELSITO	10	73
BELSITO	10	241 ex 73
BELSITO	10	242 ex 73
BELSITO	10	243 ex 73
BELSITO	10	244 ex 73
BELSITO	10	245 ex 73

Comune	FG.	P.l.l.	Note	Superficie catastale da v ha, mrc, ea
BELSITO	10	75		0,4050
BELSITO	10	76		0,3800
BELSITO	10	77		0,2700
BELSITO	10	101		0,0845
BELSITO	10	78		0,0600
BELSITO	10	79		0,4025
BELSITO	10	57		0,0285
BELSITO	10	80		0,7075
BELSITO	10	84		0,1210
BELSITO	10	98		2,9590
BELSITO	10	98	variata	0,7865
BELSITO	10	200	deriva dalla p.l.l. 98	0,3840
BELSITO	10	202	deriva dalla p.l.l. 98	0,0200
BELSITO	10	100	variata	0,5765
BELSITO	10	203	deriva dalla p.l.l. 100	0,2000
BELSITO	10	102		0,1250
BELSITO	10	103		0,4350
BELSITO	10	104		0,8340
BELSITO	10	105		0,6740
BELSITO	10	144		4,5170
BELSITO	10	169		1,7840
BELSITO	10	146		2,1080
BELSITO	10	107		0,9735
BELSITO	10	170		0,1900
BELSITO	10	118		0,0780
BELSITO	10	120		0,0650
BELSITO	10	128	variata	1,4910
BELSITO	10	182	deriva dalla p.l.l. 128	0,1875
BELSITO	10	184	deriva dalla p.l.l. 128	0,7820
BELSITO	10	129		0,5155
BELSITO	11	5		0,3730
BELSITO	11	32	uliveto	0,5300
BELSITO	11	33		0,2750
BELSITO	11	118		0,6380
BELSITO	11	7		0,9930
BELSITO	11	8		0,2530
BELSITO	11	9		0,2660
BELSITO	11	18		0,0660
BELSITO	11	19		1,0100
BELSITO	11	10		0,0425

Comune	FG.	P.la	Note	Superficie catastale da ha, are, ca
BELSITO	11	15		3,1710
BELSITO	11	16		0,9245
BELSITO	11	17		0,2505
BELSITO	11	22		4,1715
BELSITO	11	122		2,0905
BELSITO	11	136		0,0210
BELSITO	11	137		0,3890
BELSITO	11	11		0,1620
BELSITO	11	103		0,0790
BELSITO	11	160		0,5560
BELSITO	11	12		0,9925
BELSITO	11	21		3,7480
BELSITO	11	26		0,1930
BELSITO	11	27		0,2620
BELSITO	11	24		0,2640
BELSITO	11	97		0,0390
BELSITO	11	148		0,2400
BELSITO	11	150		0,1160
BELSITO	11	25		0,0480
BELSITO	11	28		0,5970
BELSITO	11	29		0,5190
BELSITO	11	30		1,3485
BELSITO	11	31	uliveto-vigneto	0,1765
BELSITO	11	34		0,2000
BELSITO	11	36		0,8980
BELSITO	11	37	variata	0,3120
BELSITO	11	138	deriva dalla p.lla 37	0,5910
BELSITO	11	44		0,0160
BELSITO	11	55		2,4040
BELSITO	11	38	uliveto	0,5910
BELSITO	11	39		0,1680
BELSITO	11	41		0,5550
BELSITO	11	46		0,2120
BELSITO	11	47		0,0510
BELSITO	11	48		0,0130
BELSITO	11	49		0,0500
BELSITO	11	53		0,0650
BELSITO	11	91		0,4320
BELSITO	11	105		1,0310
BELSITO	11	106		0,1330
BELSITO	11	108		0,8750

Comune	FG.	P.la	Note	Superficie catastale di ha, a, re, ca
BELSITO	11	111		0,5760
BELSITO	11	112		0,2860
BELSITO	11	113		0,1370
BELSITO	11	114		0,0920
BELSITO	11	115		0,1800
BELSITO	11	116		0,1430
BELSITO	11	145		0,6800
BELSITO	11	146		0,1650
BELSITO	11	40		0,0817
BELSITO	11	84		0,1740
BELSITO	11	86		0,0680
BELSITO	11	87		0,4140
BELSITO	11	88		0,2520
BELSITO	11	89		0,1880
BELSITO	11	90		0,1220
BELSITO	11	92		0,1490
BELSITO	11	95		0,0630
BELSITO	11	98		0,1780
BELSITO	11	99		0,2200
BELSITO	11	42		0,3170
BELSITO	11	43		0,0740
BELSITO	11	45		0,1170
BELSITO	11	50		0,0840
BELSITO	11	51		0,0700
BELSITO	11	52		0,0310
BELSITO	11	54		0,0910
BELSITO	11	56		0,0920
BELSITO	11	74		0,7600
BELSITO	11	140		0,0350
BELSITO	11	141		0,0840
BELSITO	11	64		0,0610
BELSITO	11	67		0,0600
BELSITO	11	68		0,0710
BELSITO	11	72		0,0160
BELSITO	11	79		0,0950
BELSITO	11	134		0,0370
BELSITO	11	69		0,1660
BELSITO	11	70		0,1080
BELSITO	11	131		0,0550
BELSITO	11	132		0,0530
BELSITO	11	71		0,0650

Comune	FG.	P.lla	Nota	Superficie catastale da vi ba, are, ca
BELSITO	11	133		0,0370
BELSITO	11	73		0,0900
BELSITO	11	135		0,0480
BELSITO	11	75		0,1900
BELSITO	11	76		0,2660
BELSITO	11	77		0,2370
BELSITO	11	78		0,1440
BELSITO	11	80		0,0300
BELSITO	11	81		0,0570
BELSITO	11	129		0,0260
BELSITO	11	82		0,1920
BELSITO	11	83		0,0610
BELSITO	11	96		0,2790
BELSITO	11	100		0,1290
BELSITO	11	155		0,1360
BELSITO	11	117		1,3410
BELSITO	11	127		0,0520
BELSITO	11	128		0,0230
BELSITO	11	130		0,0630
BELSITO	11	142		0,0540
BELSITO	11	143		0,0710
BELSITO	11	149		0,2080
BELSITO	11	152		0,1500
BELSITO	11	164		9,3015
BELSITO	11	151		0,1300
BELSITO	11	153		0,2905
BELSITO	11	158		0,5520
BELSITO	11	156		0,1520
BELSITO	11	157		0,0290
BELSITO	11	159		0,3160
BELSITO	11	161		0,4900
BELSITO	11	144		0,1800
<b>TOTALE generale</b>				<b>139,7639</b>

Il Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo + + App. BEG CAL. Regione Calabria, Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020, accettando la proposta di restituzione dei terreni de qui bus Prot. n. 473367 del 26/10/2023, inoltrata dall' Azienda Calabria Verde e di cui alla summenzionata Tabella N. 1, ha avviato l' iter di competenza diretto alla riconsegna dei terreni occupati ai legittimi proprietari e ai loro aventi causa.

## ANALISI DEI RISULTATI SCATURITI DAGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI IN CAMPO

I sottoscritti, collaboratori al RdP per l'istruttoria dei procedimenti relativi alla restituzione terreni per conto della Regione Calabria, Geomm. Antonio Barbuto e Antonella Viafora, in servizio presso Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020, su incarico conferito dal Dirigente della Regione Calabria, previa notifica agli interessati, hanno iniziato l'attività di istruttoria e accertamento della consistenza allo stato di fatto dei terreni, con sopralluoghi sui terreni in occupazione temporanea interessati alla restituzione.

La documentazione pervenuta con nota 473367 del 26/10/2023 dall'Azienda Calabria Verde, insieme agli elaborati Tecnici e Cartografici sono stati trasmessi con nota Prot. Reg. Cal. 329731 del 15/5/2024 al Comune di BELSITO, per la regolare pubblicazione tramite affissione all'Albo Pretorio, per come disposto dall'art. 68 del R.D. del 16/05/1926 n° 1126.

Sulla scorta della documentazione in possesso e degli atti pubblicati con affissione all'Albo Pretorio del Comune di Belsito per quindici giorni consecutivi, dal 12/06/2024 al 27/06/2024 senza opposizione alcuna e successivamente restituiti a questo Dipartimento con nota n° 1663 del 19/07.2024 acquisita al protocollo RegCal con n° 481554 del 22/07/2024.

### TABELLA n°2: Elenco Terreni Tenuti in Occupazione con Uso del Suolo

ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23

2. TABELLA DATI CATASTALI e OCCUPAZIONE					
Comune	FG.	P.lla	Note	Superficie catastale da visure ha, are, ca	Superficie Occupata da elenco Az. Calabria Verde ha, are, ca
BELSITO	4	70		2.2790	2.2790
BELSITO	4	99		0.3310	0.3310
BELSITO	4	124		0.9880	0.9880
BELSITO	4	98		0.5170	0.5170
BELSITO	4	106		2.2240	2.2240
BELSITO	7	15		2.5295	2.5295
BELSITO	7	18	variata	1.0655	1.0655
BELSITO	7	151		0.7620	0.7620
BELSITO	7	251	deriva dalla p.lla 18	0.9210	0.9210
BELSITO	7	252	deriva dalla p.lla 18	0.6510	0.6510
BELSITO	7	19		0.0365	0.0365
BELSITO	7	20		2.3360	2.3360
BELSITO	7	21		0.0840	0.0840
BELSITO	7	23		0.4610	0.4610
BELSITO	7	47		0.7000	0.7000
BELSITO	7	110	soppressa		1.4989
BELSITO	7	330 ex 110		1.3659	
BELSITO	7	331 ex 110		0.1030	
BELSITO	7	332 ex 110		0.0300	
			<b>Totale</b>	<b>1.4989</b>	
BELSITO	7	157		0.1450	0.1450
BELSITO	7	114		0.2740	0.2740
BELSITO	7	115		2.4020	2.4020

**2. TABELLA DATI CATASTALI e OCCUPAZIONE**

Comune	FG.	P.I.a	Note	Superficie catastale da visure ha, are, ca	Superficie Occi- pienno Az. Calab ha, are, ca
BELSITO	7	116	soppressa		0,7380
BELSITO	7	394 ex 116		0,0080	
BELSITO	7	395 ex 116		0,2220	
BELSITO	7	396 ex 116		0,5680	
			<b>Totale</b>	<b>0,7380</b>	
BELSITO	7	120	vigneto	0,0670	0,0670
BELSITO	7	121		0,3180	0,3180
BELSITO	7	119		0,5500	0,5500
BELSITO	7	217	orto irriguo	0,1890	0,1890
BELSITO	7	122		0,2590	0,2590
BELSITO	7	123		0,2075	0,2075
BELSITO	7	126		0,5310	0,5310
BELSITO	7	220	orto irriguo	0,0930	0,0930
BELSITO	7	124	uliveto	0,0855	0,0855
BELSITO	7	127		0,4765	0,4765
BELSITO	7	128		0,1915	0,1915
BELSITO	7	130		0,4770	0,4770
BELSITO	7	221		0,4220	0,4220
BELSITO	7	132		0,5680	0,5680
BELSITO	7	133	vigneto	0,0750	0,0750
BELSITO	7	134		0,0660	0,0660
BELSITO	7	135		0,1070	0,1070
BELSITO	7	136	vigneto	0,0930	0,0930
BELSITO	7	137		0,2290	0,2290
BELSITO	7	138		0,2450	0,2450
BELSITO	7	139	orto irriguo	0,0285	0,0285
BELSITO	7	225		0,3020	0,3020
BELSITO	7	226		0,3910	0,3910
BELSITO	7	140		2,7555	2,7555
BELSITO	7	141	uliveto	1,5490	1,5490
BELSITO	7	142		0,0300	0,0300
BELSITO	7	143		2,5500	2,5500
BELSITO	7	227		0,8995	0,8995
BELSITO	7	228	orto irriguo	0,0980	0,0980
BELSITO	7	148		0,5525	0,5525
BELSITO	7	229		0,3620	0,3620
BELSITO	7	156		0,6945	0,6945
BELSITO	7	222		0,1300	0,1300
BELSITO	7	223	vigneto	0,0990	0,0990
BELSITO	9	48		2,6590	2,6590
BELSITO	9	49		3,5910	3,5910
BELSITO	9	66		1,4400	1,4400
BELSITO	9	67		1,4360	1,4360
BELSITO	9	68		0,8290	0,8290
BELSITO	9	83		0,8760	0,8760
BELSITO	9	85		0,2190	0,2190
BELSITO	10	16		0,1960	0,1960
BELSITO	10	18		1,6350	1,6350
BELSITO	10	150		0,0075	0,0075
BELSITO	10	151		1,3490	1,3490

Viale Crati, Località Vaglio Lise – 87100 Cosenza

Tel. 0961 855045 - Pec: [sett1.uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it](mailto:sett1.uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it)

Cod. Proposta 57791

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Comune	FG.	P.lia	Nota	Superficie catastale da visure ha, are, ca	Superficie Occu. elenco Az. Calabria Verde ha, are, ca
BELSITO	10	42		0,4245	0,4245
BELSITO	10	43		0,0790	0,0790
BELSITO	10	45		0,1460	0,1460
BELSITO	10	54	vigneto	0,0195	0,0195
BELSITO	10	<b>40</b>	<b>soppressa</b>		1,5320
BELSITO	10	249 ex 40	ente urbano	0,1850	
BELSITO	10	250 ex 40		1,3470	
			<b>Totale</b>	<b>1,5320</b>	
BELSITO	10	<b>35</b>	<b>soppressa</b>		2,6503
BELSITO	10	230 ex 35		0,0480	
BELSITO	10	231 ex 35		0,0680	
BELSITO	10	232 ex 35		0,2279	
BELSITO	10	235 ex 35		0,4096	
BELSITO	10	237 ex 35		0,1070	
BELSITO	10	238 ex 35		1,0320	
BELSITO	10	240 ex 35		0,7578	
			<b>Totale</b>	<b>2,6503</b>	
BELSITO	10	<b>73</b>	<b>soppressa</b>		5,5590
BELSITO	10	241 ex 73		1,5700	
BELSITO	10	242 ex 73		1,9062	
BELSITO	10	243 ex 73		0,9833	
BELSITO	10	244 ex 73		0,9945	
BELSITO	10	245 ex 73		0,1050	
			<b>Totale</b>	<b>5,5590</b>	
BELSITO	10	75		0,4050	0,4050
BELSITO	10	76		0,3800	0,3800
BELSITO	10	77		0,2700	0,2700
BELSITO	10	101		0,0845	0,0845
BELSITO	10	78		0,0600	0,0600
BELSITO	10	79		0,4025	0,4025
BELSITO	10	57		0,0285	0,0285
BELSITO	10	80		0,7075	0,7075
BELSITO	10	84		0,1210	0,1210
BELSITO	10	96		2,8590	2,8590
BELSITO	10	98	variata	0,7865	0,7865

Comune	FG.	P.lla	Nota	Superficie catastale da visure ha, are, ca	Superficie Occupata da elenco Az. Calabria Verde ha, are, ca
BELSITO	10	200	deriva dalla p.lla 98	0,3840	0,3840
BELSITO	10	202	deriva dalla p.lla 98	0,0200	0,0200
BELSITO	10	100	variata	0,5765	0,5765
BELSITO	10	203	deriva dalla p.lla 100	0,2000	0,2000
BELSITO	10	102		0,1250	0,1250
BELSITO	10	103		0,4350	0,4350
BELSITO	10	104		0,8340	0,8340
BELSITO	10	105		0,6740	0,6740
BELSITO	10	144		4,5170	4,5170
BELSITO	10	169		1,7840	1,7840
BELSITO	10	146		2,1080	2,1080
BELSITO	10	107		0,9735	0,9735
BELSITO	10	170		0,1900	0,1900
BELSITO	10	118		0,0780	0,0780
BELSITO	10	120		0,0650	0,0650
BELSITO	10	128	variata	1,4910	1,4910
BELSITO	10	182	deriva dalla p.lla 128	0,1875	0,1875
BELSITO	10	184	deriva dalla p.lla 128	0,7820	0,7820
BELSITO	10	129		0,5155	0,5155
BELSITO	11	5		0,3730	0,3730
BELSITO	11	32	uliveto	0,5300	0,5300
BELSITO	11	33		0,2750	0,2750
BELSITO	11	118		0,6380	0,6380
BELSITO	11	7		0,9930	0,9930
BELSITO	11	8		0,2530	0,2530
BELSITO	11	9		0,2660	0,2660
BELSITO	11	18		0,0660	0,0660
BELSITO	11	19		1,0100	1,0100
BELSITO	11	10		0,0425	0,0425
BELSITO	11	15		3,1710	3,1710
BELSITO	11	16		0,9245	0,9245
BELSITO	11	17		0,2505	0,2505
BELSITO	11	22		4,1715	4,1715
BELSITO	11	122		2,0905	2,0905
BELSITO	11	136		0,0210	0,0210
BELSITO	11	137		0,3890	0,3890
BELSITO	11	11		0,1620	0,1620

Comune	FG.	P.lla	Note	Superficie catastale da visura ha. are. ca	Superficie Occupata da elenco Az. Calabria Verde ha. are. ca
BELSITO	11	103		0,0790	0,0790
BELSITO	11	160		0,5560	0,5560
BELSITO	11	12		0,9925	0,9925
BELSITO	11	21		3,7480	3,7480
BELSITO	11	26		0,1930	0,1930
BELSITO	11	27		0,2620	0,2620
BELSITO	11	24		0,2640	0,2640
BELSITO	11	97		0,0390	0,0390
BELSITO	11	148		0,2400	0,2400
BELSITO	11	150		0,1160	0,1160
BELSITO	11	25		0,0480	0,0480
BELSITO	11	28		0,5970	0,5970
BELSITO	11	29		0,5190	0,5190
BELSITO	11	30		1,3485	1,3485
BELSITO	11	31	uliveto-vigneto	0,1765	0,1765
BELSITO	11	34		0,2000	0,2000
BELSITO	11	36		0,8980	0,8980
BELSITO	11	37	variata	0,3120	0,3120
BELSITO	11	138	deriva dalla p.lla 37	0,5910	0,5910
BELSITO	11	44		0,0160	0,0160
BELSITO	11	55		2,4040	2,4040
BELSITO	11	38	uliveto	0,5910	0,5910
BELSITO	11	39		0,1680	0,1680
BELSITO	11	41		0,5550	0,5550
BELSITO	11	46		0,2120	0,2120
BELSITO	11	47		0,0510	0,0510
BELSITO	11	48		0,0130	0,0130
BELSITO	11	49		0,0500	0,0500
BELSITO	11	53		0,0650	0,0650
BELSITO	11	91		0,4320	0,4320
BELSITO	11	105		1,0310	1,0310
BELSITO	11	106		0,1330	0,1330
BELSITO	11	108		0,8750	0,8750
BELSITO	11	111		0,5760	0,5760
BELSITO	11	112		0,2860	0,2860
BELSITO	11	113		0,1370	0,1370
BELSITO	11	114		0,0920	0,0920

Comune	FG.	P.lla	Note	Superficie catastale da visure ha, are, ca	Superficie Occupata da elenco Az. Calabria Verde ha, are, ca
BELSITO	11	103		0,0790	0,0790
BELSITO	11	160		0,5560	0,5560
BELSITO	11	12		0,9925	0,9925
BELSITO	11	21		3,7480	3,7480
BELSITO	11	26		0,1930	0,1930
BELSITO	11	27		0,2620	0,2620
BELSITO	11	24		0,2640	0,2640
BELSITO	11	97		0,0390	0,0390
BELSITO	11	148		0,2400	0,2400
BELSITO	11	150		0,1160	0,1160
BELSITO	11	25		0,0480	0,0480
BELSITO	11	28		0,5970	0,5970
BELSITO	11	29		0,5190	0,5190
BELSITO	11	30		1,3485	1,3485
BELSITO	11	31	uliveto-vigneto	0,1765	0,1765
BELSITO	11	34		0,2000	0,2000
BELSITO	11	36		0,8980	0,8980
BELSITO	11	37	variata	0,3120	0,3120
BELSITO	11	138	deriva dalla p.lla 37	0,5910	0,5910
BELSITO	11	44		0,0160	0,0160
BELSITO	11	55		2,4040	2,4040
BELSITO	11	38	uliveto	0,5910	0,5910
BELSITO	11	39		0,1680	0,1680
BELSITO	11	41		0,5550	0,5550
BELSITO	11	46		0,2120	0,2120
BELSITO	11	47		0,0510	0,0510
BELSITO	11	48		0,0130	0,0130
BELSITO	11	49		0,0500	0,0500
BELSITO	11	53		0,0650	0,0650
BELSITO	11	91		0,4320	0,4320
BELSITO	11	105		1,0310	1,0310
BELSITO	11	106		0,1330	0,1330
BELSITO	11	108		0,8750	0,8750
BELSITO	11	111		0,5760	0,5760
BELSITO	11	112		0,2860	0,2860
BELSITO	11	113		0,1370	0,1370
BELSITO	11	114		0,0920	0,0920

Comune	FG.	P.la	Note	Superficie catastale da visure ha, are, ca	Superficie Occupata da elenco Az. Calabria Verde ha, are, ca
BELSITO	11	115		0,1800	0,1800
BELSITO	11	116		0,1430	0,1430
BELSITO	11	145		0,6800	0,6800
BELSITO	11	146		0,1650	0,1650
BELSITO	11	40		0,0817	0,0817
BELSITO	11	84		0,1740	0,1740
BELSITO	11	86		0,0680	0,0680
BELSITO	11	87		0,4140	0,4140
BELSITO	11	88		0,2520	0,2520
BELSITO	11	89		0,1880	0,1880
BELSITO	11	90		0,1220	0,1220
BELSITO	11	92		0,1490	0,1490
BELSITO	11	95		0,0630	0,0630
BELSITO	11	98		0,1780	0,1780
BELSITO	11	99		0,2200	0,2200
BELSITO	11	42		0,3170	0,3170
BELSITO	11	43		0,0740	0,0740
BELSITO	11	45		0,1170	0,1170
BELSITO	11	50		0,0840	0,0840
BELSITO	11	51		0,0700	0,0700
BELSITO	11	52		0,0310	0,0310
BELSITO	11	54		0,0910	0,0910
BELSITO	11	56		0,0920	0,0920
BELSITO	11	74		0,7600	0,7600
BELSITO	11	140		0,0350	0,0350
BELSITO	11	141		0,0840	0,0840
BELSITO	11	64		0,0610	0,0610
BELSITO	11	67		0,0600	0,0600
BELSITO	11	68		0,0710	0,0710
BELSITO	11	72		0,0160	0,0160
BELSITO	11	79		0,0950	0,0950
BELSITO	11	134		0,0370	0,0370
BELSITO	11	69		0,1660	0,1660
BELSITO	11	70		0,1080	0,1080
BELSITO	11	131		0,0550	0,0550
BELSITO	11	132		0,0530	0,0530
BELSITO	11	71		0,0650	0,0650

Comune	FG.	P.lla	Note	Superficie catastale da visure ha. are. ca	Superficie Occ elenco Az. Calat ha. are. ca
BELSITO	11	133		0,0370	0,0370
BELSITO	11	73		0,0900	0,0900
BELSITO	11	135		0,0480	0,0480
BELSITO	11	75		0,1900	0,1900
BELSITO	11	76		0,2660	0,2660
BELSITO	11	77		0,2370	0,2370
BELSITO	11	78		0,1440	0,1440
BELSITO	11	80		0,0300	0,0300
BELSITO	11	81		0,0570	0,0570
BELSITO	11	129		0,0260	0,0260
BELSITO	11	82		0,1920	0,1920
BELSITO	11	83		0,0610	0,0610
BELSITO	11	96		0,2780	0,2780
BELSITO	11	100		0,1290	0,1290
BELSITO	11	155		0,1360	0,1360
BELSITO	11	117		1,3410	1,3410
BELSITO	11	127		0,0520	0,0520
BELSITO	11	128		0,0230	0,0230
BELSITO	11	130		0,0630	0,0630
BELSITO	11	142		0,0540	0,0540
BELSITO	11	143		0,0710	0,0710
BELSITO	11	149		0,2080	0,2080
BELSITO	11	152		0,1500	0,1500
BELSITO	11	164		9,3015	9,3015
BELSITO	11	151		0,1300	0,1300
BELSITO	11	153		0,2905	0,2905
BELSITO	11	158		0,5520	0,5520
BELSITO	11	156		0,1520	0,1520
BELSITO	11	157		0,0290	0,0290
BELSITO	11	159		0,3160	0,3160
BELSITO	11	161		0,4900	0,4900
BELSITO	11	144		0,1800	0,1800
TOTALE generale				138,7639	138,7639

**Considerato:**

che, le condizioni di dissesto del Bacino Idrografico del Fiume SAVUTO, prima degli interventi, erano particolarmente gravi a causa della elevata pressione antropica esercitata nel tempo, dovuta alla messa a coltura dei terreni posti anche in forte pendenza, al carico eccessivo del pascolo e al taglio indiscriminato dei boschi. Ciò ha reso necessario l'intervento in Amministrazione Diretta, per consentire l'esecuzione dei lavori di primo impianto a fronte di finanziamenti assentiti, in esecuzione dei progetti con interventi finanziati dalla Regione Calabria con Programmi di Forestazione Regionale con cadenza annuale, attraverso perizie manutentorie e di reimpianto. Tali interventi hanno riguardato lavori di sistemazione idraulico-forestale come la regimazione del flusso delle acque nei principali impluvi, la sistemazione di pendici franose e soprattutto vasti interventi di rimboschimento, conservazione del suolo e fasce tagliafuoco nonché piste forestali, per consentire agli operai di spostarsi sui terreni per gli interventi stessi e ai mezzi antincendio di una rapida azione di spegnimento;

che la vegetazione si distingue per la grande ricchezza delle specie presenti che testimoniano la varietà e la vastità del territorio e le diverse condizioni climatiche che lo influenzano;

che gli interventi di sistemazione idraulico-forestali di natura estensiva, posti in essere, e resi necessari dalle condizioni di dissesto idrogeologico dei bacini, sono stati portati avanti per il recupero e la difesa idrogeologica. Questi hanno riguardato

Viale Crati, Località Vaglio Lise – 87100 Cosenza



che ai bordi del rimboschimento si è osservata la presenza di rinnovazione con plantule di specie adattate alle condizioni edafiche della stazione ove è stata impiantata;

che gli impianti sono stati realizzati mediante piantagione effettuata su terreni livellati e/o buche interdistanti circa da un minimo di 1,00 mt in relazione alla variabile morfologia dei versanti;

che nei rimboschimenti in questione la densità è decisamente variabile in funzione della morfologia dei versanti, in relazione al sesto d'impianto adottato, alle specie legnose localmente impiegate, al grado di attecchimento riscontrato, al grado di intensità degli sfolli eseguiti. I soprassuoli costituiti, attualmente, presentano una densità variabile;

che tutte le specie forestali concorrono a evitare fenomeni di dissesto idrogeologico grazie anche al groviglio di radici che migliora le caratteristiche meccaniche dei terreni, fissandoli agli strati sottostanti e a «ricucire» il manto boschivo danneggiato, anche se si nota che in alcune aree il fenomeno di dissesto idrogeologico è ancora in atto;

che il soprassuolo boschivo presente è costituito da più particelle e unità colturali autonomamente gestibili.

che, in seguito alla richiesta prot. 23937 di Azienda Calabria Verde datata 14/12/2022, il comune di BELSITO con nota 2148 del 03/10/2023 acquisita da Azienda Calabria Verde al prot. 20477 del 04/10/2023, ha comunicato che in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 le porzioni di territorio di seguito riportate nella tabella, sono inserite nel catasto delle particelle percorse dal fuoco dall'anno 2012 all'anno 2022:

TABELLA CATASTO INCENDI negli ultimi 10 anni	
Foglio	Particelle
9	68
11	15, 16, 122, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 55, 56, 32, 128

nelle porzioni di bosco artificiale in occupazione interessate da incendio e riportate nella tabella, gli incendi boschivi individuati in precedenza hanno provocato danni evidenti ma non irreversibili al soprassuolo. Risultano di tipo sia radente che di chioma e hanno provocato bruciature alle cortecce e su diverse piante, la bruciatura ha interessato la chioma, senza però compromettere la stabilità del soprassuolo. La Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 353/2000) nell'articolo 10 – Divieti, prescrizioni e sanzioni – vieta per cinque anni sui soprassuoli percorsi da incendio le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, e per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. Dal punto di vista selvicolturale l'articolo 18 – Norme per i boschi danneggiati dal fuoco – delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestali vigenti stabilisce col comma 2 che: "Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, al più presto possibile e comunque, non oltre la successiva stagione silvana, la succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco per favorire la rigenerazione, rinettando la tagliata"; il comma 4 definisce che: "Nelle fustaie di conifere percorse dal fuoco, fatte salve le restrizioni di cui al comma 1, in sede di ricostituzione, dovranno essere rilasciate tutte le piante vive provviste di strobili, con funzione di portaseme, in alternativa minimo 50 piante per ettaro se provviste di semi piccoli a ampio raggio di disseminazione (pino d'Aleppo, pino marittimo, pino nero, cipresso, abete, ecc.) e 100 piante per ettaro se di pino domestico".

che qualora sulle particelle visitate, in fase di restituzione, si dovesse riscontrare oltre a quelli già individuati con la presente relazione, la presenza di manufatti, fabbricati, coltivazioni estrattive, tagli e cambio di coltura nonché colture agrarie specializzate e quant'altro non pertinente all'obiettivo prefissato dalla legge, appartenenti al patrimonio pubblico o privato, per essi l'Ente occupante all'atto del verbale di restituzione dovrà accertare l'epoca di realizzazione: se realizzati prima dell'emanazione del decreto di occupazione o eventualmente inclusi nei programmi annui di forestazione, le relative particelle potranno essere considerate nel piano di coltura e conservazione e restituite, qualora invece realizzati dopo l'emanazione del decreto di occupazione e non inclusi nei programmi annui di forestazione, le particelle in cui essi ricadono dovranno essere trattate come previsto dal disposto dell'art. 24 delle Legge Regionale n. 45 del 12.10.2012 e dai successivi Regolamenti.

### CONSIDERATO

- Che il rimboschimento realizzato ha contribuito all'aumento della superficie forestale del territorio.
- Che complessivamente, per quanto si è potuto constatare, tale attività è stata condotta con successo, assicurando la protezione idrogeologica della superficie con evidenti modificazioni del paesaggio.
- Che l'importante ruolo protettivo svolto da questi boschi è testimoniato dall'esposizione del territorio al rischio idrogeologico e al rischio desertificazione.
- Che l'opera di rimboschimento realizzata nell'ambito delle azioni di riforma agraria, riveste dunque notevole importanza sia per il valore naturalistico sia per quello economico sociale.
- Che i boschi artificiali insieme a quelli naturali rappresentano un "serbatoio naturalistico" di straordinaria importanza per le specie animali che vivono e si riproducono al loro interno, assicurando una continuità alla vita di altri animali che altrimenti rischierebbero l'estinzione.
- Che occorre pianificare con attenzione gli interventi nei boschi senza dimenticare quanto impegno sia stato necessario finora per realizzare questa protezione che oggi rappresenta anche un'attrazione turistica.

Viale Crati, Località Vaglio Lise – 87100 Cosenza

Tel. 0961 855045 - Pec: [sett1.uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it](mailto:sett1.uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it)

- Che gli interessi economici legati al turismo e quelli di fruizione e conservazione del patrimonio naturalistico possono trovare una sintesi in un sistema di gestione e di cure colturali necessarie per la sopravvivenza del bosco.
- Che all'enorme sforzo iniziale è necessario far seguire nel tempo una gestione selvicolturale adeguata con conseguenti ripercussioni sulla stabilità e sulle dinamiche evolutive degli impianti realizzati, i quali risultano vulnerabili nei confronti delle perturbazioni ambientali (erosione del suolo, clima e attacchi parassitari) e delle pressioni antropiche (pascolo e incendi).
- Che le opere di difesa idrogeologica sopra specificate sono serviti per interrompere o almeno rallentare il processo d'erosione dei versanti agendo sul corso d'acqua e sui versanti stessi. Occorre ricordare che le opere di sistemazione sui torrenti di montagna non sono mai definitive e devono essere accompagnate da continui interventi di manutenzione.

### CONCLUSIONI

In via preliminare per l'accertamento dell'uso effettivo del suolo è stata effettuata una prima verifica mediante consultazione del SIAN, del Geoportale Nazionale, del Fotonavigatore Cartografico Regionale, delle mappe Google e delle Ortofoto allegate a cui ha fatto seguito ulteriore accertamento in loco effettuato nel corso dei sopralluoghi in campo.

Le valutazioni sullo stato fitosanitario dei popolamenti non hanno evidenziato, nelle aree soggette a sopralluoghi e rilievi di campagna, particolari sintomi di sofferenza legati a tale aspetto. Attualmente, le densità riscontrate per questi popolamenti forestali non consentono, al loro interno, quelle condizioni di suolo e microclima necessarie all'insediamento ed alla sopravvivenza del novellame. Ai margini del bosco e nelle buche, naturalmente formatesi o per il passaggio del fuoco, è possibile invece osservare, seppur sporadicamente, rinnovazione di pino marittimo

I soprassuoli boschivi, di cui ai mappali riportati nella successiva Tabella, possono considerarsi affermati sulla superficie occupata ai sensi del disposto art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267, rispecchiano le finalità dell'intervento pubblico e confermano il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal disposto di legge in materia.

### DICHIARAZIONE DI COMPIMENTO DEI LAVORI DI ISTRUTTORIA

<b>RIEPILOGO ISTRUTTORIO elenchi</b>							
Tabella n 1 elenco terreni tenuti in occupazione da AZIENDA Calabria Verde come da proposta							
Tabella n° 2 elenco catastale terreni tenuti in occupazione con l'uso del suolo da assoggettare al piano di coltura e conservazione							
Tabella n°3 elenco terreni tenuti in occupazione rimboschiti totalmente e/o parzialmente da assoggettare al piano di coltura e conservazione							

Comune di BELSITO (CS)		Boschi di latifoglie	Boschi di Conifere	Aree vegetazione arbustive ed erbacee	Superficie occupata da fabbricati e strade	Superficie occupate da coltura agricole	Superficie soggetta a restituzione $F=(A+B+C+D+E)$
Località	Fogli di Mappa	A Ha	B Ha	C Ha	D Ha	E Ha	F Ha
Varie	4 7 9 10 11	100.32.64	17.94.46	16.93.34	01.21.90	02.34.05	138.76.39
<b>TOTALE</b>							<b>138.76.39</b>

Sui terreni interessati alla restituzione si ritengono ragionevolmente realizzati gli obiettivi dell'intervento, per cui, al fine di una corretta pianificazione forestale dei nuovi boschi e delle altre formazioni di origine naturale preesistenti al rimboschimento, occorre procedere alla riconsegna degli stessi ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa, affinché si possano compiere le operazioni di governo e trattamento di tali formazioni, secondo quanto prescritto dal Piano di Coltura e Conservazione predisposto in coerenza alle vigenti norme forestali e ambientali.

Altresì su di essi dovrà essere salvaguardata la vegetazione arbustiva insediatasi nelle aree forestali interessate da avversità biotiche e abiotiche, nonché il soprassuolo di neoformazione originatosi per disseminazione spontanea di specie forestali, prima utilizzati a pascolo o a seminativo.

Il Piano di Coltura e Conservazione seguente, consente di prevedere gli interventi di selvicoltura da porre in essere al fine di migliorare la struttura del bosco, favorendone la diversificazione compositiva, aumentare la stabilità dei popolamenti, assecondare la rinnovazione naturale, assicurare la conservazione del suolo e la tutela idrogeologica.

Alla stessa maniera, per come stabilito all'art. 2 e 3 delle P.M.P.F. pubblicate sul BUR del 13.07.2011, ed in conformità alle linee guida emanate dal Dipartimento Foreste e Forestazione ed agli indirizzi forniti dal Piano Forestale Regionale 2014/2021, sarebbe

**Viale Crati, Località Vaglio Lise – 87100 Cosenza**

oltremodo opportuno inserire il complesso boscato che verrebbe ad essere riconsegnato in specifici (approvati dalla Regione Calabria), dei boschi dei Comuni, degli altri Enti e, dei privati, proprie i boschi con superfici maggiori o uguali a 100 ettari, o di piani poliennali per i boschi maggiori di 50 e inferiori a 100 ettari.

Preso atto che, per come stabilito dal comma 4 dell'art. 50 del R.D. 1126/26, il giudizio dell'Amministrazione Regionale è insindacabile, tanto per l'approvazione della relazione, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori;

Alla luce degli atti a disposizione esibiti dall'Ente occupante e con gli strumenti disponibili nonché per quanto potuto accertare e ricostruire nel corso delle visite sul campo, i sottoscritti, collaboratori a supporto del RdP per l'istruttoria dei procedimenti relativi alla restituzione terreni per conto della Regione Calabria, Geomm. Antonio Barbuto e Antonella Viafora, in servizio presso il Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020,, all'uopo incaricati, hanno constatato la consistenza allo stato attuale dei luoghi e dei lavori eseguiti sulle particelle interessate alla restituzione e dichiara che le opere realizzate rispecchiano le direttive per cui sono state progettate: il soprassuolo di origine artificiale e di origine naturale preesistente, costituente un unico complesso boscato, radicato sui mappali elencati nella precedenti Tabelle, ai fini e ai sensi dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267, dato che, per quanto espresso, i nuovi boschi hanno raggiunto la redditività di cui al comma 4, art. 50 del medesimo testo di legge e si può quindi procedere alla riconsegna dei terreni occupati ai legittimi proprietari o ai loro aventi diritto, tenuto conto di quanto prescritto nelle norme contenute all'art. 54 [1° e 2° comma ] della predetta Legge Forestale, nonché dal Piano di Coltura e di Conservazione che verrebbe ad essere consegnato ai proprietari dei terreni contestualmente alla restituzione degli stessi.

## PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

Prescritto a termini dell'art. 54 del R.D. 3267/23 ed art. 67 del R.D. 16.05.26 n.1126 dei rimboschimenti e rinfoltimenti, costituiti su terreni di cui ai mappali riportati nelle tabelle n°1-2-4-5 e tabella Catasto Incendi, per una superficie catastale occupata complessiva di **Ha 138.76.39**, tenuti in occupazione temporanea dall'Azienda Calabria Verde, effettuati nell'ambito del Bacino Idrografico "Fiume SAVUTO", nelle località "Varie" in territorio del comune di **BELSITO [CS]**, costituiti da pascoli nudi o cespugliati, da terreni seminativi abbandonati, da terreni marginali e di versante, realizzati a cura del CORPO FORESTALE DELLO STATO – Ufficio Speciale per la Calabria – finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno, tra gli anni 1972 e 1993, in forza alla Perizia Esecutiva N° 14575 del 21/06/1972 e P.F. del 30/05/1993, proseguiti prima con perizie afferenti al Programma Forestazione e successivamente con perizie manutentorie e di reimpianto per lavori finanziati ed affidati dalla Regione all'Ufficio Speciale per la Calabria di Cosenza.

### PRESCRIZIONI

I proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori dei terreni a qualunque titolo interessati, dovranno proteggere, governare e trattare i neo boschi realizzati e le formazioni boschive costituite e collaudate, tenendo conto di quanto stabilito dal Piano Forestale Regionale 2014/2020, approvato con D.G.R. n. 274 del 30/06/2017 e dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, approvate con D.G.R. 20 maggio 2011 pubblicate sul BUR del 13 Luglio 2011 Regolamento Regionale n. 9 del 10.06.2015 e successive modifiche e integrazioni. Dovranno altresì ottemperare a quanto disposto nei seguenti articoli

#### art. 1 Tipologia, struttura e stato dei luoghi

Esso valutato nell'insieme, risulta essere costituito da formazioni artificiali governate ad alto fusto a struttura paracoetanea, caratterizzato da conifere quali il pino marittimo e domestico, mentre le latifoglie quali l'ontano napoletano, il castagno, etc. risultano essere state impiegate in minor numero. Oltre ai rimboschimenti, sono presenti formazioni naturali a composizione monospecifica con Querce e mista con Ontano n., Castagno, Robinia, Leccio, ecc. che a tratti evidenziano fasi evolutive caratterizzate da rinnovazione naturale di specie arboree

#### art. 2 Governo e trattamento delle singole tipologie colturali

- 2.1. Nella fustaia in ordine di maggior presenza, pino domestico, in relazione alle diverse densità del soprassuolo ed ai parametri dendrometrici riscontrati, tra l'attualità e fino ai tagli colturali di rinnovazione a maturità e non prima dei 60 anni, saranno consentiti tagli di diradamento (o l'eliminazione di piante danneggiate da avversità meteoriche, dalle intemperie e da altri tipi di danni come ad esempio attacchi parassitari) con intervalli di almeno 10 anni, esclusivamente a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate e soprannumerarie per eccessiva densità.

Nei rimboschimenti di età inferiore a 30 anni, ogni intervento intercalare non deve interessare più del 15% dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti e fino a 60 anni di età non deve essere prelevato più del 20% dell'area basimetrica.

- 2.2. In prossimità della maturità a un'età dei soprassuoli non inferiore a 60 anni, i tagli colturali di rinnovazione devono essere effettuati secondo quanto prescritto dall'art. 48 comma 8 delle PMPF in vigore in Calabria nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5 comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012.

Prevalentemente per le formazioni naturali, in ogni caso, sarà necessario eseguire e riportare il calcolo della provvigione media presente.

- 2.3. Nelle fustaie si interviene con criteri colturali a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate, soprannumerarie per eccessiva densità e mature in funzione della struttura e consistenza del



soprassuolo in modo da favorire la stabilità complessiva, assicurare il saggio di rinnovazione nel rispetto dei livelli di provvigione minimale, secondo quanto previsto ai punti successivi.

- 2.4. I tagli colturali dovranno essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità, attraverso la mescolanza delle specie e l'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone nei popolamenti di conifere, garantendo nel contempo, la conservazione del suolo.
- 2.5. Affinché si possa intervenire mediante i tagli colturali di rinnovazione, occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento prima e dopo il taglio sia superiore alla provvigione minimale di m<sup>3</sup> 150/ha, nel caso dei popolamenti di pino d'aleppo.
- 2.6. Nei popolamenti di pini mediterranei, è necessario che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento, prima e dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minimale di m<sup>3</sup> 150/ha.
- 2.7. I tagli colturali di rinnovazione devono essere effettuati, a scelta per "piccoli gruppi", in modo da creare vuoti di vegetazione arborea, uguali e/o inferiori a 200 m<sup>2</sup>, con un'età non inferiore a 60 anni. La ripresa non può superare il saggio annuo di utilizzazione di cui all'art. 48, comma 8 delle PMPF vigenti in Calabria vigenti alla data del presente Piano, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art.38 della Legge Regionale n.45/2012.
- 2.8. Nei tagli colturali di rinnovazione, a prescindere dalle caratteristiche del popolamento, il prelievo verrà applicato in base all'entità della provvigione, come riportato nel seguente quadro sinottico:

Provvigione	Prelievo
≥ 80% di quella minimale	≤ 25 % della massa
≥ 60% < 80% di quella minimale	≤ 20 % della massa
≥ 40% <60% di quella minimale	≤ 15 % della massa
≥ 20% <40% di quella minimale	≤ 10 % della massa

Il prelievo può essere superiore al 25% della massa legnosa presente, in situazioni di elevata fertilità stagionale o in boschi con accumulo di provvigione [superiore all'80%], a seguito di utilizzazioni non effettuate in tempi trascorsi.

- 2.9. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato, in applicazione del disposto art. 19, delle PMPF, in vigore in Calabria nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012.
- 2.10. Nel boschi governati a fustaia gli interventi devono essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco e in ogni caso dovranno essere applicate le norme di salvaguardia della biodiversità preservando al taglio: le specie forestali sporadiche che si presentano nei popolamenti allo stato isolato [quali: castagno, orniello, ciliegio selvatico e leccio]; almeno n. 2 alberi per ettaro a invecchiamento indefinito, scelti tra quelli di maggior diametro e sviluppo; almeno n. 8 piante morte di piccole dimensioni per ettaro, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendio; eventuali alberi monumentali di pregio.
- 2.11. Nelle fustaie con provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti dalle vigenti norme in materia, dovrà essere rilasciato, altresì n.1 albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ha e gli alberi che presentano cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna selvatica. Inoltre, nell'eventualità che si rilevi la presenza di siti di nidificazione di specie ornitiche o della fauna è fatto obbligo rilasciare le piante ospitanti il nido e tutto il soprassuolo vegetale intorno ad esse per un raggio di 20 mt in cui non devono essere effettuati sfolli o diradamenti anche del piano sottoposto.
- 2.12. Ove le conifere si trovino consociate con le latifoglie, fermo restando il tipo di governo a fustaia, come criterio generale, varrà il principio di mantenimento del bosco misto, favorendo la rinnovazione delle latifoglie all'interno delle pinete. In ogni caso si favorirà la diffusione delle specie che meglio si adatteranno alle condizioni pedoclimatiche della stazione e che mostreranno, nel tempo, la tendenza a rinnovarsi per via naturale.



- 2.13. Nelle aree maggiormente soggette a rischio idrogeologico, l'esbosco dovrà essere eseguito in modo da non creare sistemi poco impattanti sul suolo e la regimazione delle acque, quali canalette e risine, in modo da evitare un'eccessiva rottura del cotico erboso, l'asportazione della lettiera e il sentieramento, al fine di prevenire l'innescio di fenomeni di dissesto.
- 2.14. Sui versanti soggetti a rotolamento massi e incombenti sulle principali vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 mt nella porzione inferiore della pendice.
- 2.15. Per i popolamenti di neof ormazione, con diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale. Questo valuterà comunque la forma di governo più opportuna in funzione delle condizioni stagionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo.
- 2.16. Il trattamento nelle formazioni di latifoglie governate a ceduo, salvato il disposto art. 23 tutela della biodiversità delle PMPF, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n.45, Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale n.45/2012, dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dal Regolamento Regionale n. 9 del 10.06.2015 e seguenti, secondo gli indirizzi forniti dal Piano Forestale Regionale. Il trattamento dei soprassuoli transitori di cui al capo IV Norme per i boschi governati a fustaia delle PMPF dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dall'art. 51.
- 2.17. Per i popolamenti puri di eucalitteti, si prevede il governo a ceduo e il taglio di prima ceduzione è equiparato al taglio di un ceduo.
- 2.18. L'esbosco del legname deve farsi per strade, piste, stradelli di esbosco e sentieri esistenti ovvero su risine, fili a sbalzo, a dorso di animali, evitando il rotolamento e lo strascico dei materiali nelle parti di bosco di recente utilizzazione già in via di rinnovazione; i fili a sbalzo e le risine devono essere fissati su piante destinate al taglio o su rocce idonee allo scopo.
- 2.19. Nelle aree a roccia affiorata, crinali molto accentuati e/o di forra di norma è vietato qualsiasi intervento di taglio. Può essere valutata, la possibilità di eseguire interventi ove coerenti con le vigenti disposizioni in materia diretti alla tutela fitopatologia del bosco e in quelle località in cui si verificano con maggiore frequenza danni causati da avversità metodiche.

### **art. 3 Ripuliture e risarcimenti**

Nei limiti delle esigenze colturali sono consentite le ripuliture e il taglio del cespugliame infestante il piano arbustivo del bosco al fine della prevenzione degli incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo e alla rinnovazione naturale. In assenza di rinnovazione naturale il proprietario o il possessore è obbligato a provvedere alla rinnovazione artificiale posticipata del bosco altresì, allo stesso modo, alla sostituzione delle piante che per qualsiasi motivo dovessero deperire o morire, facendo ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386, con le modalità stabilite dal competente Dipartimento della Regione Calabria.

### **art. 4 Autorizzazioni per il taglio**

- 4.1. I tagli dei soprassuoli artificiali e delle formazioni naturali di cui ai precedenti articoli, dovranno essere autorizzati dalle competenti strutture del Dipartimento preposto della Regione Calabria che potrà stabilire, di volta in volta, prescrizioni aggiuntive per la tutela del bosco e per la migliore esecuzione delle operazioni di taglio.
- 4.2. Nelle aree ZPS, afferente alla rete regionale Natura 2000, istituito con Decreto del 19 Giugno 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si interviene tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento Regionale 6 novembre 2009 n.16 della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza approvato con DGR n. 749/09 e della procedura VINCA ai sensi del DGR 64 del 28/02/2022 e direttiva 92/43/CEE "HABITAT" art.6.

### **art. 5 Altre forme di godimento**

I terreni boscati e riconsegnati sono vincolati, sia a fini di difesa idrogeologica sia al fine della tutela del paesaggio. Pertanto ogni altra forma di godimento del terreno e del bosco, se non espressamente prevista



#### **art.6 Trasformazione e reimpianto dei terreni rimboschiti**

- 6.1. Per gli effetti dell'art. 54 del R.D. 3267/23, è di norma vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione di cui al presente Piano di Coltura e Conservazione e riconsegnati ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa.
- 6.2. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al precedente comma 6.1 può essere consentita, agli effetti del disposto art. 23 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica e con le modalità stabilite dai regolamenti di cui al combinato disposto artt. 5 e 38 del medesimo testo di legge.
- 6.3. Le aree assoggettate al presente Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.D. 3267/23, qualunque prive di copertura arborea, sono restituite con vincolo di rimboschimento.
- 6.4. Qualora al momento della riconsegna si accerti l'esistenza sui terreni di manufatti, fabbricati, costruzioni e colture agrarie e quant'altro appartenenti al patrimonio pubblico o privato, non pertinente all'obbiettivo prefissato dalla legge, le stesse, se realizzate prima dell'emanazione del decreto di occupazione, o eventualmente inclusi nei programmi annui di forestazione, debbono essere considerate nel Piano di Coltura e Conservazione. Devono essere escluse le aree edificate qualora invece realizzate dopo l'emanazione del decreto di occupazione dei terreni, come previsto dai successivi regolamenti, agli effetti del disposto art. 24 della legge regionale n. 45 del 12/10/2012 e dai successivi regolamenti.

#### **art. 7 Coltura agraria – pascolo**

Per come stabilito dal primo comma dell'art. 54 della Legge 30.12.1923 n. 3267 nel terreno rimboschito e riconsegnato non sarà mai consentita la coltura agraria, salvo i casi previsti dall'art.23 della Legge Regionale n.45/2012. L'esercizio del pascolo, con esclusione dei caprini, invece può essere consentito nel rispetto delle disposizioni recate in materia dalle P.M.P.F., nelle more di redazione, approvazione dei regolamenti di cui all'art.38, previa autorizzazione rilasciata, volta per volta, dal competente Dipartimento della Regione Calabria. Il pascolo è vietato nelle aree ricoperte da cespugli aventi funzione protettiva e in quelle situati a rischio di dissesto idrogeologico e desertificazione.

#### **art. 8 Difesa idrogeologica**

- 8.1. Qualora per fattori imprevisti e imprevedibili o per effetto di forme di utilizzazione improprie, le prescrizioni impartite con il presente Piano di Coltura e Conservazione si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, la Regione Calabria si riserva di intervenire in qualsiasi momento attraverso il competente Dipartimento, per assegnare ulteriori prescrizioni idonee a evitare che i terreni sottoposti a vincolo, per scopi idrogeologici, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque.
- 8.2. Nelle aree prive di copertura arborea, al fine della tutela idrogeologica, può essere autorizzata la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica: inerbimento, opere gradonate con talee, cordonate, viminate, fascinate, palizzate, graticciate, gabbionate e sistemazioni con griglie, reti o stuoie, oltre a cunette e cunettoni.

#### **art. 9 Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi**

- 9.1. A pena applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 3 della Legge 9 ottobre 1963 n. 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23, è fatto obbligo al proprietario del bosco riconsegnato di osservare le disposizioni recate dalla Legge 21 novembre 2000, n.355 Legge quadro in materia di incendi boschivi, dall'art. 16 delle PMPF, nonché dal Piano Antincendio Boschivo AIB predisposto annualmente dalla Regione Calabria.
- 9.2. E' fatto carico al proprietario o al possessore di porre in essere tutte le misure necessarie connesse alla prevenzione del rischio di incendi boschivi attraverso azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tali fini dovranno essere utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza con l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi.



- 9.3. Nei rimboschimenti e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui alla Legge 353/2000.
- 9.4. Nei boschi di latifoglie e nelle fustaie di conifere danneggiati o distrutti da fuoco il proprietario o possessore deve eseguire tempestivamente gli interventi previsti dalle vigenti PMPF.
- 9.5. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso il competente Dipartimento della Regione Calabria, il quale chiederà al proprietario la restituzione delle spese sostenute.
- 9.6. Qualora, per colpa, incuria o negligenza da parte del proprietario, il bosco sia interessato da un incendio che lo danneggi o lo distrugga, il proprietario ha l'obbligo di ricostituirlo a proprie spese, secondo le modalità che verranno impartite dall'Autorità competente.

#### **art. 10 Tutela fitopatologica**

- 10.1. Fermo restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, qualora nel bosco riconsegnato si sviluppi una infestazione di funghi o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva e contestuale comunicazione al competente Dipartimento della Regione Calabria e al Servizio Fitosanitario Regionale.
- 10.2. Per come stabilito dalle PMPF, accertatene la causa, la consistenza e la gravità della situazione, il competente ufficio regionale, può disporre, con carattere d'urgenza, e in sinergia con il Servizio Fitosanitario Regionale, gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie che debbono essere eseguiti e consentiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento.

#### **art. 11 Ripristino dei rimboschimenti danneggiati per mancata gestione**

Il proprietario o il possessore dei terreni rimboschiti e riconsegnati è obbligato alla ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili a errata o a mancata gestione. La Regione Calabria attraverso il competente Dipartimento, emana le specifiche prescrizioni a cui il proprietario deve attenersi per eseguire gli interventi in esse previste. Ove il proprietario o il possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso il competente Dipartimento della Regione, che chiederà al proprietario medesimo la restituzione delle spese sostenute.

#### **art. 12 Norme per i rimboschimenti danneggiati da avversità meteoriche**

Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche si interviene con le modalità stabilite dalle PMPF, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n.45/2012, e secondo le direttive impartite dal competente Dipartimento. Per quei danni che gravano sulla stabilità dei popolamenti e tali da comprometterne le potenzialità evolutive, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento, il proprietario o possessore è obbligato al recupero, al reimpianto e alla ricostituzione delle formazioni boscate, anche mediante la sostituzione delle specie legnose con altre specie autoctone attraverso il ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386. Non è consentita invece la sostituzione di specie autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere e/o transitorie.

#### **art. 13 Manutenzione della viabilità forestale e delle opere sussidiarie**

Il proprietario o il possessore, del bosco, anche al fine della prevenzione degli incendi boschivi, è tenuto ad assicurare l'efficienza della viabilità di servizio e dei viali parafuoco esistenti nel complesso boscato, altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere sussidiarie connesse alla sistemazione idraulico forestale dei terreni riconsegnati.

#### **art. 14 Vendita e passaggio di proprietà**

Il proprietario, in caso di vendita, farà inserire nell'atto di vendita, permuta, cessione e passaggio di proprietà a qualunque titolo, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela dell'acquirente, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli, compreso il



divieto di trasformazione del bosco e obbliga ed impone al nuovo proprietario di assumere impegni assunti, derivanti dal presente Piano di Coltura e Conservazione e dalle vigenti norme in materia.

#### art. 15 Altre norme

- 15.1 Il proprietario dei boschi collaudati e restituiti, è tenuto a fare trascrivere presso il competente Ufficio del Territorio le variazioni di qualità di coltura dei mappali catastali interessati, intervenute per effetto del rimboschimento costituito su terreni nudi, ex coltivi, prima utilizzati a coltura agraria,
- 15.2 Per quanto non specificatamente riportato nel presente piano, al fine del compimento delle operazioni di governo e trattamento dei boschi di origine artificiale altresì dei boschi originati da seme, si osserveranno le PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012, Il Piano Forestale Regionale, le leggi e le direttive comunitarie, nazionali e regionali riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali.
- 15.3 Le infrazioni al presente Piano di Coltura e Conservazione, per gli effetti del disposto art. 54 del R.D. 3267/23, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26, saranno perseguite e sanzionate ai sensi del regime sanzionatorio di cui alla Legge 9 ottobre 1963 n.950, alla Legge Regionale 12 Ottobre 2012, riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali nonché delle PMPF, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n.45/2012.

Ai sensi del 5° capoverso dell'art. 54 del R.D. 3267/23, qualora a carico del proprietario siano accertate, nell'arco di dodici mesi, due o più contravvenzioni alle prescrizioni impartite, la Regione Calabria, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta della competente Area Territoriale e attraverso l'Ente individuato a tale scopo, può prendere possesso in tutto o in parte del fondo oggetto del presente Piano di coltura per un tempo determinato, senza alcuna indennità e provvedere, a spese del proprietario negligente, a realizzare i lavori occorrenti.